

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-218 del 20/01/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL CORSO D'ACQUA FIUME LAMONE AD USO DOMESTICO (IRRIGAZIONE ORTO E GIARDINO) IN LOCALITA' SAN MARTINO IN GATTARA VIA 2 AGOSTO N. 2/E IN COMUNE DI BRISIGHELLA (RA). DITTA: CAPPELLI LUIGI. PRATICA: RAPP1339.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-238 del 20/01/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venti GENNAIO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 (Revisione dell'assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. n. 90/2018. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna); la d.D.T. Arpae n. 577/2020 (Recepimento disposizioni contenute nella d.D.G. n. 78/2020. Approvazione quadro delle posizioni dirigenziali della Direzione tecnica); la d.D.G. Arpae n. 101/2020 (Assunzione con

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del vincitore della selezione pubblica indetta con det. n. 603/2020 per la copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione Demanio idrico ai sensi dell'art. 18, l.r. n. 43/2001);

PRESO ATTO che con domanda PG/2007/3070 del 05/01/2007, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, il sig. Cappelli Luigi, c.f. CPPLGU44H17E971T, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, nel Comune di Brisighella (RA), località San Martino in Gattara, ad uso domestico (irrigazione giardino e orto), con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 540/2004 (cod. pratica RAPP1339);

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 36, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 540/2004;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso domestico;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (acquisito al PG/2020/175342 del 03/09/2020);

- Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (acquisito al PG/2020/176888 del 04/12/2000);

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a l/s 290 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 390 in quello invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 12/01/2021 la somma pari a 198,35 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 17/02/2004, nella misura di 51,65 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RAPP1339;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. Cappelli Luigi, c.f. CPPLGU44H17E971T, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, cod. pratica RAPP1339, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante elettropompa mobile di potenza 0,50 kW, con tubo flessibile di pescaggio di diametro 30 mm;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Brisighella (RA), loc. San Martino in Gattara via 2 Agosto n. 2/E, su terreno del demanio fluviale, censito al fg. n. 206, fronte mapp. n. 309; coordinate UTM RER x: 713.589; y: 887.921;
 - destinazione della risorsa ad uso domestico (irrigazione orto e giardino);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,00; portata media pari a l/s 0,01;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 32,4;

2. di stabilire il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) del Fiume Lamone nella misura pari a l/s 290 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 390 in quello invernale;
3. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2025;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/01/2021;
5. di quantificare l'importo del canone per tutto il periodo di concessione pari a 41,50 euro;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
7. di notificare il presente provvedimento tramite raccomandata AR;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata al sig. Cappelli Luigi, c.f. CPPLGU44H17E971T (cod. pratica RAPPA1339).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da elettropompa mobile di potenza 0,50 kW, con tubo flessibile di pescaggio di diametro 30 mm, posizionata in sponda sinistra del corso d'acqua.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Brisighella (RA), loc. San Martino in Gattara via 2 Agosto n. 2/E, su terreno del demanio fluviale, censito al fg. n. 206, fronte mapp. n. 309; coordinate UTM RER x: 713.589; y: 887.921.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso domestico per l'irrigazione di 100 mq di orto e 20 mq di giardino.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1,0 e portata media di l/s 0,01 nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 32,4.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato a maggio e settembre per 3 giorni, a giugno, luglio e agosto per 10 giorni, per circa 15 minuti al giorno per un totale di circa 36 giorni.
4. Durante il prelievo deve sempre essere garantito il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) del Fiume Lamone nella misura pari a l/s 290 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 390 in quello invernale.
5. Il prelievo avviene dal corpo idrico Fiume Lamone (codice 080 000 000 000 000 2IR).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone dell'intero periodo di concessione. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione

dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2025.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo,

il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Il concessionario è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni (Servizio Area Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile acquisito al PG/2020/176888 del 04/12/2000):

- La durata temporale del presente nulla-osta idraulico è pari a quella della concessione rilasciata da ARPAE per la derivazione.
- È espressamente vietato eseguire in alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
- All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica.
- È vietata la realizzazione di rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate con atto specifico.
- L'accesso all'area oggetto della concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali.
- L'area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale di rifiuto di qualsiasi genere. Compreso eventuale materiale trascinato da piene.
- Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali.

- Gli estremi della concessione dovranno essere segnalati sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale.
- È vietato alterare in qualsiasi modo lo stato della vegetazione esistente oltre il perimetro dell'area concessa.
- È assolutamente vietato effettuare qualsiasi stoccaggio di materiale, anche di eventuali prodotti raccolti oltre il perimetro dell'area concessa.
- È vietato abbandonare nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze rifiuti di qualsiasi genere.
- Il Concessionario non potrà recintare o comunque intercludere le aree concesse.
- In concessionario, si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti o aventi causa.
- Tutte le lavorazioni ammesse in concessione dovranno essere eseguite in sicurezza; l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi.
- Ogni variazione alle lavorazioni assentite e alla loro destinazione d'uso E7o stato dei luoghi, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione concedente ARP AE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna – sede di Ravenna.
- Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.
- Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano di proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente

d'acqua, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente.

- Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, , quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume, inoltre, alcuna responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- Il Concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Concessionario

adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

- Spetta al Concessionario adottare tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica conseguente alla presenza di mezzi, attrezzature e materiali di risulta delle lavorazioni in ambito fluviale, in particolare nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna / Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'**Allerta idrogeologica-idraulica**; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A e B e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità della suddetta Allerta idrogeologica-idraulica.
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e senza pregiudizio delle facoltà di altre amministrazioni.
- La concessione è subordinata in particolare al mantenimento e all'esercizio di manufatti di attraversamento (cavi e condotte per derivazioni d'acqua), dei cartelli, dei percorsi ciclopeditoni di fruizione naturalistica e relative installazioni di sosta, delle strade nonché delle rampe e dei passaggi concessi a terzi. Il Concessionario, per lo svolgimento delle proprie attività, è tenuto a prendere accordi con i titolari di

diritti o facoltà sulle aree demaniali e su quelle limitrofe, impegnandosi a tenere estranea l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da controversie che dovessero sorgere in merito a interferenze.

- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna sede di Ravenna, può chiedere all'Amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale e totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di rimessa in pristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

2. Il concessionario è tenuto a rilasciare in alveo il DMV/DE indicato per il corpo idrico in oggetto, in relazione a quanto previsto dalle normative vigenti e a dotare di un contatore volumetrico la pompa mobile da utilizzare per il prelievo (Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po acquisito al PG/2020/175342 del 03/09/2020);

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.